

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 342)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dall'8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1963 (V. Stampato n. 819)

d'iniziativa dei deputati ERMINI e CODIGNOLA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 dicembre 1963*

**Interpretazione autentica degli articoli 4 e 6, secondo comma, della legge
19 marzo 1955, n. 160, in materia di personale insegnante non di ruolo**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, va inteso nel senso che tra gli insegnamenti da attribuirsi per supplenza, per il periodo strettamente indispensabile, sono compresi sia quelli non conferibili dai Provveditori agli studi, perchè non rientrano nelle categorie elencate nell'articolo 3 della medesima legge, sia quelli comunque non conferiti dai medesimi Provveditori agli studi.

Art. 2.

Tra i criteri da definirsi a norma del secondo comma dell'articolo 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, si intendono comprese

le modalità, secondo le quali i Capi di istituto, nell'attuazione del disposto del predetto articolo 4, conferiscono, con carattere eccezionale e temporaneo e revocano, in caso di disponibilità di aspiranti muniti dei titoli prescritti, supplenze anche a persone munite di titoli di studio inferiori a quelli richiesti per l'ammissione agli esami di abilitazione.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.